



COMUNE DI ASSORO

Libero Consorzio Comunale di Enna

Via Crisa, 280 - C.A.P. 94010 - C.F. 00052420866

Tel. 0935/610011 - info@pec.comune.assoro.en.it

SETTORE III

GESTIONE DEL TERRITORIO

Ufficio di Protezione Civile Comunale

Legge 353/2000 art. 10 e s.m.i.

“ Zone boscate e pascoli percorsi dal fuoco ”

ALBO
COMUNE DI ASSORO (EN)
Prot. n. <u>128</u>
del <u>01/02/2024</u>
al <u>02/03/2024</u>

Visto l'art. 10 della Legge n. 353 del 21 novembre 2000 recante
“Legge quadro in materia di incendi boschivi” il quale prevede che:

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.
3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a Euro 30,99 e non superiore a Euro 61,97 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a Euro 206,58 e non superiore a Euro 413,16.
4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio.
6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a Euro 1.032,91 e non superiore a Euro 10.329,14. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.
7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.
8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

Richiamata l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 Agosto 2007 avente per oggetto “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione, pubblicata nella GU n. 204 del 3-9-2007;

RENDE NOTO

- Che ai fini della formazione del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell'anno 2022, sono stati approvati i seguenti elaborati:
 1. Elenco catastale delle aree percorse dal fuoco distinto per foglio e particella;
 2. Stralci dai fogli catastali ricadenti nel Comune di Assoro, con la perimetrazione delle aree percorse dal fuoco;
- L'elenco dei predetti soprassuoli sarà esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni da presentarsi a cura dei proprietari e/o dei titolari dei seguenti diritti reali di godimento (usufrutto, uso, enfiteusi e superficie).
- Decorso tale termine, le osservazioni presentate saranno valutate, previa istruttoria dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile, entro i sessanta giorni successivi, per la compilazione degli elenchi definitivi e delle relative perimetrazioni.
- Il catasto sarà aggiornato annualmente con il medesimo procedimento.

Assoro li 31/01/2024



Il Responsabile del Settore III
Gestione del Territorio
Ing. Filippo Vicino